

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI NOVEMBRE

IN PRIMO PIANO

IN GU LA LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Pubblicata in [Gazzetta Ufficiale n.265](#) del 14 novembre scorso, la [Legge 10 novembre 2025, n. 167](#), contenente misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. La legge – in vigore da domani – detta i principi generali che dovranno guidare i futuri decreti legislativi: riordino per settori omogenei, testi unici di settore, linguaggio più chiaro, riduzione di oneri e adempimenti non necessari, semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, con particolare attenzione alla dimensione delle aziende e alla certezza del diritto. In particolare, l'art. 16 affida al Governo il riordino complessivo della disciplina in materia di disabilità, coordinando invalidità, inabilità e agevolazioni lavorative con le nuove definizioni introdotte dal D.Lgs. n. 62/2024 e semplificando procedimenti, documentazione e utilizzo degli strumenti digitali, nonché alleggerendo gli oneri di rendicontazione a carico dei caregiver familiari che siano essi stessi persone con disabilità, con riflessi diretti su tutele in azienda e adempimenti verso Inps. L'articolo successivo, invece, punta a superare interdizione e inabilitazione, riformando l'amministrazione di sostegno e semplificando gli adempimenti connessi alle misure di protezione, con impatto sui rapporti di lavoro dei soggetti fragili e dei loro rappresentanti. Prevista, inoltre, una delega per il coordinamento della normativa in materia di salute e sicurezza nei settori portuale, marittimo, pesca e ferroviario con il D.Lgs. n. 81/2008, comportando un futuro aggiornamento di obblighi, DVR e formazione nelle imprese interessate (art. 21). Infine, l'art. 19 prevede il riordino degli osservatori nazionali su famiglia, natalità e violenza di genere, con possibili ricadute su politiche di conciliazione vita-lavoro, sostegno alla genitorialità e contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro.



UMBRIA E MARCHE NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO

La Zes Unica del Mezzogiorno si amplia per accogliere anche i territori di Umbria e Marche. Lo ha stabilito la [Legge 171/2025](#), pubblicata in **Gazzetta Ufficiale** lo scorso 19 novembre. La norma prevede che i due territori vengano ricompresi a pieno titolo nella **Zona Economica Speciale** del Mezzogiorno, ampliando la relativa Cabina di Regia ai Presidenti delle due Regioni ed estendendo loro tutte le attività della Struttura di Missione ZES, del relativo portale web e dello sportello digitale.

Concretamente, si stabilisce che per gli investimenti in beni strumentali realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre del 2025 nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale (a norma dell'articolo 107 del Trattamento sul funzionamento dell'Unione europea) si possa sfruttare il credito d'imposta previsto per le ZLS dall'articolo 3 del [D.L. 202/2024](#) convertito in legge 15/2025, presentando la comunicazione integrativa telematica descritta dallo stesso provvedimento. Di conseguenza, i soggetti interessati - [come precisa l'Agenzia delle Entrate](#) - devono presentare esclusivamente la comunicazione integrativa dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025. Nel [provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 19 novembre 2025](#) le indicazioni per l'utilizzo del modello di comunicazione integrativa aggiornato e le istruzioni per la compilazione. Gli stessi termini si applicano anche per le norme previste per la ZES Unica dal [D.L. 124/2023](#), convertito in legge 162/2023, relativamente al credito di imposta e all'autorizzazione unica, come declinate dagli articoli 14 e 15, e anche le disposizioni transitorie dell'articolo 22. Il credito d'imposta ZES si applica ai progetti inerenti alle attività economiche oppure all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da realizzare all'interno dei territori delle regioni Marche e Umbria, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo.

❖ *[Processo tributario telematico, in Gazzetta le nuove regole tecniche](#)*



INCENTIVI ALL'AUTOIMPIEGO NEI SETTORI STRATEGICI PER GIOVANI UNDER 35

Fornite dall'**Inps**, con le [circolari n.147/2025](#) e [n.148/2025](#) le istruzioni operative fruire degli aiuti economici previsti dal Decreto Coesione all'art. 21 e all'art. 21 comma 3. Si tratta dell'esonero contributivo, corrisposto nella misura di 800 euro mensili, fruibile dai datori di lavoro under 35 che avviano attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e transizione digitale ed ecologica e che effettuano assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35. Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 e l'esonero può essere fruito per un massimo di tre anni, comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il secondo incentivo, invece, è un contributo economico, della misura di 500 euro mensili, spettante ai soggetti con meno di 35 anni che abbiano avviato un'impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici e indicati nel decreto interministeriale del 3 aprile 2025.

- ❖ [Sgravio contributivo CdS: le istruzioni Inps](#)
- ❖ [Esonero contributivo per nuove imprese nate da aggregazioni](#)
- ❖ [Operai agricoli: retribuzioni contrattuali per il 2025](#)
- ❖ [Riduzione contributiva edile confermata per il 2025](#)
- ❖ [Contributi figurativi in aspettativa: ecco cosa serve](#)
- ❖ [Incentivi "de minimis": aggiornata la dichiarazione](#)
- ❖ [Congedo di paternità genitore intenzionale: INPS rivaluta le richieste](#)
- ❖ [Fondo Nuove Competenze: le istruzioni per l'erogazione degli interventi](#)
- ❖ [TLC: modalità operative per il conguaglio di prestazioni integrative](#)
- ❖ [Incarichi di ricerca: le regole per gli adempimenti contributivi](#)
- ❖ [Marittimi e aviazione civile: dal 1° gennaio anticipo e conguaglio "ordinari"](#)
- ❖ [Assegno straordinario del Fondo TLC: le istruzioni Inps](#)



PENSIONI PROFESSIONISTI, PIÙ SEMPLICE LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI DI DIVERSE GESTIONI

Più semplice effettuare ora la ricongiunzione dei contributi di differenti gestioni separate per costruire la propria pensione. Lo ha annunciato il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, guidato da Marina Calderone, con una [comunicazione](#) sul portale, con la quale chiarisce che è possibile procedere alla ricongiunzione da e verso la Gestione separata Inps di contributi maturati in altre gestioni previdenziali, comprese quelle delle Casse professionali. Tale possibilità era esclusa in passato - ricorda il Ministero - "perché la Gestione separata è nata fin dall'inizio interamente con il sistema contributivo, mentre altre gestioni erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo". Con il "progressivo completamento" di questo passaggio, dunque, non esiste più ragione di tenere la Gestione separata "isolata" dalle altre forme di ricongiunzione. Tutto ciò ha degli impatti anche sui liberi professionisti che hanno ora la possibilità di "poter valorizzare al meglio tutta la propria storia contributiva". Il Ministero precisa che chi ad esempio ha versato contributi sia alla propria Cassa professionale che alla Gestione separata Inps può chiedere, "nei limiti e secondo le regole previste, che tali periodi vengano riuniti, evitando che restino frammentati e poco utili ai fini della pensione".

❖ Sgravio contratti solidarietà 2025: domande dal 30.11



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**

INCENTIVI TRANSIZIONE 4.0 E 5.0, ENTRO 5 GIORNI LA RISPOSTA AL GSE

Hanno cinque giorni di tempo le aziende che hanno inoltrato domanda sia per gli incentivi di Transizione 4.0 che di Transizione 5.0 per scegliere tra le due agevolazioni. Lo ha chiarito il Gse con un [avviso](#) sul sito istituzionale nel quale specifica che le aziende dovranno compilare il modello DSAN allegato alla pec, firmarlo digitalmente, e poi trasmetterlo all'indirizzo confermatransizione@pec.gse.it. Per semplificare la compilazione il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha messo a disposizione una [guida](#) alla compilazione delle DSAN. Si ricorda, infine, che per le domande di incentivi caricati tra il 7 novembre (data dello stop) e il 27 novembre, in caso di dati caricati in modo errato, di documentazione incompleta o non leggibile, le aziende potranno procedere a un'integrazione su richiesta del GSE. L'adeguamento dovrà avvenire entro il 6 dicembre 2025, pena la perdita del diritto al credito d'imposta.

- ❖ [*Accordi per l'innovazione 2025: online le FAQ del Mimit*](#)
- ❖ [*PMI: Stop alle richieste per Brevetti +*](#)



ENTRATE, L'ELENCO DELLE DELEGHE CONFERITE AGLI INTERMEDIARI

È disponibile nell'Area Riservata del sito dell'**Agenzia delle Entrate** l'elenco delle deleghe conferite agli intermediari dai propri clienti, con relative date di scadenza. Lo ha comunicato la stessa Agenzia, ricordando che dal prossimo 8 dicembre sarà possibile delegare i professionisti all'utilizzo dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione solo online. La nuova funzionalità, con l'elenco delle deleghe per intermediario, è stata pensata per facilitare il monitoraggio e la gestione: "In questo modo gli intermediari potranno verificare più agevolmente le deleghe prossime alla scadenza e rinnovarle utilizzando le procedure attuali, disponibili fino al 5 dicembre 2025", si legge nella comunicazione sul sito delle Entrate. La novità è stata, inoltre, presentata dalla stessa Amministrazione finanziaria nel corso del "Punto Entrate" del 30 ottobre scorso a ["Diciottominuti - uno sguardo sull'attualità"](#).

- ❖ Modello AA5/6: le nuove modalità di presentazione
- ❖ Superbonus in zone terremotate anche senza contributo ricostruzione
- ❖ Superbonus: la restituzione spontanea del contributo
- ❖ Credito d'imposta investimenti Zls, aggiornato il modello di comunicazione



INTERPELLO

VIETATA LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRA IMPRESE DELLA STESSA RETE

Vietata la compensazione multilaterale dei crediti tributari proposta da una rete d'impresa nata per gestire in modo condiviso flussi fiscali e crediti d'imposta. L'accollo in ambito tributario è consentito solo se il debito dell'accollato si estingue senza ricorrere alla compensazione di crediti che fanno capo al soggetto accollante. Lo chiarisce l'**Agenzia delle Entrate** con la [risposta a interpello n. 291/2025](#). Boccato, dunque, lo schema operativo proposto dall'istante che chiedeva se fosse possibile utilizzare il modello F24 con codice tributo "50 – coobbligazione" per permettere ai retisti di compensare i debiti fiscali altrui mediante i propri crediti, nell'ambito di appalti o prestazioni interne alla rete. Una pratica che, secondo la società promotrice, non avrebbe configurato un accollo fiscale, ma una gestione efficiente delle posizioni tributarie tra soggetti coordinati contrattualmente. L'Agenzia, però, è netta: lo schema proposto non è conforme alla normativa. Richiamando l'articolo 8 dello Statuto del contribuente e il decreto-legge 124/2019, le Entrate affermano che l'accollo del debito d'imposta altrui è sì ammesso, ma senza possibilità di usare in compensazione i crediti dell'accollante. La compensazione tra debiti e crediti riferibili a soggetti diversi è infatti vietata, come ribadito anche dalla Cassazione (ordinanza n. 3930/2025) e già chiarito dalla risoluzione 140/E del 2017. In caso contrario, i versamenti si considerano non avvenuti e scattano le sanzioni previste dall'articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997. L'Agenzia ricorda inoltre che la compensazione orizzontale è ammessa solo quando debiti e crediti appartengono allo stesso soggetto. La soluzione proposta dal contribuente non viene quindi condivisa.

- ❖ *Imponibile in Italia: il riscatto della pensione complementare per il residente all'estero*
- ❖ *Superbonus: chiarimenti sull'immodificabilità dell'opzione cessione/sconto*
- ❖ *CPB e ravvedimento speciale: i chiarimenti delle Entrate per esercizi non solari*
- ❖ *Bonus edilizi: crediti trasferibili ma con limiti*
- ❖ *Contributo in conto impianti: le regole fiscali per i professionisti*



ROTTAMAZIONE QUATER: PROSSIME RATE ENTRO IL 30.11

Scadono il prossimo 30 novembre la decima rata del piano di definizione agevolata delle cartelle e la seconda rata del piano di riammissione alla stessa misura agevolativa. Pertanto, per mantenere i benefici della Rottamazione quater (L. n. 197/2022) è necessario effettuare il versamento della rata entro tale data. Considerati i cinque giorni di tolleranza, risulteranno tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025. Lo ricorda l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** con una [comunicazione](#) sul portale istituzionale. Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella [Comunicazione delle somme dovute](#). Il contribuente può conoscere tutte le [modalità di pagamento](#) consultando la pagina dedicata. In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

WHISTLEBLOWING: NUOVO PARERE DEL GARANTE PRIVACY SULLE LINEE GUIDA DI ANAC

Il **Garante privacy** ha espresso [parere](#) su due proposte di delibera dell'Anac relative al whistleblowing. La prima riguarda l'approvazione delle Linee guida per le segnalazioni interne, la seconda l'aggiornamento delle Linee guida per le segnalazioni esterne. L'obiettivo è rendere la gestione delle segnalazioni, sia interne che esterne, più uniforme ed efficace. Le Linee guida tengono conto delle interlocuzioni intercorse con l'Ufficio del Garante, nella prospettiva di assicurare, in particolare, la piena tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché la tutela dei dati delle persone a vario titolo coinvolte. Molti i punti di attenzione, tra i quali, in particolare, i possibili rischi derivanti dall'utilizzo della posta elettronica come canale di segnalazione; la necessità che sia svolta una previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati, anche con l'eventuale supporto dei fornitori di tecnologia; i tempi di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione; la possibilità, in talune circostanze, di condividere il canale di segnalazione, ferma restando la necessità di adottare misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza.



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al **mese di ottobre** che è pari a **121,4**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di ottobre** è di **1,998752%**.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari